



*SERVIZIO SUPERVISIONE SUI MERCATI E SUL SISTEMA DEI PAGAMENTI (816)
DIVISIONE STRUMENTI E SERVIZI DI PAGAMENTO AL DETTAGLIO (002)*

OFFERTA DEL CONTO DI BASE

Il 1° giugno 2012 è entrata in vigore la Convenzione sul "conto di base", stipulata il 28 marzo 2012 dalla Banca d'Italia, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI), da Poste Italiane S.p.A. e dall'Associazione Italiana Istituti di pagamento e di moneta elettronica (AIIP). La convenzione definisce le caratteristiche del conto di base che - secondo quanto stabilito nell'art. 12, comma 4, del decreto legge n. 201/2011 (decreto "Salva Italia") - deve essere obbligatoriamente offerto dalle banche, da Poste Italiane e dagli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati a offrire servizi a valere su un conto di pagamento.

La corretta attuazione dell'obbligo di legge, sulla base di quanto definito dalla "Convenzione", rappresenta una condizione fondamentale per la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico perseguiti dal legislatore. In particolare, la finalità di una più ampia tracciabilità dei pagamenti presuppone un agevole accesso di tutte le categorie di utenti ai servizi di pagamento elettronici basati su conto corrente o conto di pagamento. Detto accesso è favorito dalla previsione dell'offerta obbligatoria di un conto di base che, a fronte di un canone annuale onnicomprensivo, consente di effettuare un numero predeterminato di operazioni con strumenti di pagamento elettronici. Per le fasce di clientela socialmente svantaggiate il conto è gratuito.

Nei primi giorni di avvio della Convenzione sono state segnalate da parte di alcuni cittadini difficoltà ad aprire il conto di base o a ottenere informazioni in merito a esso presso gli sportelli di alcuni prestatori di servizi di pagamento.

In considerazione di ciò, si richiama l'attenzione dei prestatori di servizi di pagamento sulla necessità di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per dare concreta attuazione ai richiamati obblighi di legge. In particolare, andranno tempestivamente adottate le misure organizzative, procedurali e formative necessarie per ricomprendere nell'ambito dell'offerta commerciale il conto di base nonché per assicurare idonea informativa al pubblico per il tramite degli sportelli e dei siti internet aziendali.

Roma, 23 agosto 2012